

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 29 del 14/11/2008

S O M M A R I O

TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

TITOLO II
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 5 Parametri
- Art. 6 Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione. Rimborsi.
- Art. 7 Locali ed aree tassabili
- Art. 8 Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 Detassazione aree che producono rifiuti speciali, tossici e nocivi.
- Art. 10 Computo delle superfici
- Art. 11 Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 12 Riduzioni ed esenzioni
- Art. 13 Classificazione dei locali ed aree
- Art. 14 Tassa giornaliera

TITOLO III
DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art. 15 Denunce
- Art. 16 Accertamento e controllo
- Art. 17 Riscossione
- Art. 18 Rimborsi
- Art. 19 Sanzioni
- Art. 20 Contenzioso

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 Abrogazioni
- Art. 22 Norme di rinvio

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale e' istituita nel Comune di Germagno tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione e' disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio né essere inferiore ai limiti previsti dall'art. 61 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507 e dovrà assicurare il pareggio economico tra costi e ricavi per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e' svolto dal Comune di Germagno in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non e' effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa e' dovuta in misura pari al 50% della tariffa.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa e' comunque applicata per intero anche in assenza della

determinazione del perimetro in cui e' istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio e' attuato.

Per quanto riguarda le modalità di effettuazione del servizio si fa riferimento al contratto attuale con il CONSER VCO S.p.A. ed ai futuri contratti di affidamento del servizio in parola, nonché alla carta dei servizi a cui il Consorzio stesso deve attenersi.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa e' dovuta per l'occupazione o conduzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio e' istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa e' dovuta anche quando nella zona nella quale e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, ai fini della determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la documentazione, lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti

tossici e nocivi.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è differenziata in base alla tariffa prevista per lo specifico utilizzo ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o conducono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 5 Parametri

La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali ed aree per il tipo d'attività in essi svolta, nonché al costo di smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria sono determinate annualmente dal Comune tenendo conto dei costi del servizio e dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti contenuti nelle tabelle allegate al cd. decreto Ronchi.

Art. 6

Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione. Rimborsi

La tassa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte soggette ad imposizione.

L'obbligo decorre dal primo giorno del bimestre successivo alla data in cui ha avuto inizio l'utenza.

La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà essere resa entro i 60 giorni successivi alla data di avvenuta cessazione.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree debitamente segnalata al Comune ed accertata dallo stesso, dà diritto al rimborso della parte di tariffa, a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo alla data in cui è cessata l'utenza (occupazione o conduzione).

La comunicazione di cessazione, debitamente accertata, effettuata in ritardo rispetto al termine di cui al comma 3 dà diritto al rimborso della parte di tariffa dalla data di avvenuta comunicazione.

La mancata comunicazione di cessazione di cui l'ufficio viene comunque a conoscenza poiché si è verificato il subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza dall'inizio della nuova utenza.

Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento, dovranno essere comunicate al Comune entro il 20 gennaio successivo alla data della variazione.

Nei casi di errore del Comune che incide sull'entità delle tariffe l'utente ha diritto al rimborso d'ufficio oppure su istanza dell'interessato, che dovrà pervenire non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

Il Comune di Germagno, nel rispetto dell'esigenza di semplificazione delle procedure e di servizio al cittadino, si impegna ad adottare strumenti e procedure informatiche che consentano di acquisire il maggior numero di informazioni necessarie all'applicazione della tassa rifiuti direttamente dalle banche dati in possesso dell'Ente (Anagrafe, Urbanistica, ecc.).

Art. 7

Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, solai, sottotetto ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- i locali cantina concorrono a determinare la superficie tassabile nella misura del 50 % della superficie stessa;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè,

pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

Art. 8

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art. 62, comma 2, del D.L.vo n. 507/1993, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, a titolo esemplificativo i seguenti locali ed aree:

- i solai ed i sottotetti per la parte di superficie con altezza non superiore a mt. 1,50 o privi di collegamento diretto e continuo con l'abitazione principale, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso;
- i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili;

- le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di qualsiasi allacciamento autonomo alle utenze (energia elettrica, acqua e gas);
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, che non consentano l'utilizzo dei locali limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, anche se utilizzate prima, a far data dall'effettivo utilizzo; tale esclusione opera solo nel caso di istanza dell'interessato su appositi moduli;
- i locali a celle frigorifere;
- i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti (palestra vera e propria);
- edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, ecc.);
- le aree a verde di pertinenza di immobili ad uso abitativo e non;
- le superfici di balconi, terrazze e cortili ornamentali.

Art. 9

Detassazione aree che producono rifiuti speciali, tossici o nocivi.

La detassazione delle superfici dove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, avviene sulla base della documentazione fornita ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e in forma analitica, non forfettaria, individuando le parti dei locali e delle aree dove, in modo ordinario, si producono tali rifiuti.

Art. 10

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse,, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte, che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, sono computate per il 5 per mille.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50 per mille.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore.

Art. 11

Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria e' ridotta:

1. del 30% per le abitazioni dei residenti con un unico occupante;
2. del 50% per le abitazioni allacciate alle utenze ma non utilizzate per l'intero anno, purché annualmente venga dimostrato, attraverso la produzione di copia delle fatture delle utenze acqua/gas/elettricità, che il consumo annuo sia pari a zero. Detta documentazione dovrà pervenire inderogabilmente entro il 20 gennaio di ogni anno;
3. del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale per meno di otto mesi, o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Le riduzioni tariffarie (di cui ai numeri 1. 2. e 3.) sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo, nel caso in cui il ruolo per l'anno corrente sia già stato emesso. Il contribuente e' tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo

alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 67 del D.L.vo n. 507/1993.

Art. 12 Riduzioni ed esenzioni

Qualora dovuta, è ridotta del 50% la tariffa unitaria relativa alla categoria di appartenenza a favore degli asili e delle scuole pubbliche e private legalmente riconosciute dal Ministero competente, visti i fini educativi e la forte incidenza degli oneri per la tassa in oggetto rispetto ai fondi disponibili nei bilanci delle istituzioni stesse.

E' ridotta del 20% la tariffa unitaria relativa alla categoria delle abitazioni occupate da un nucleo familiare che abbia all'interno, e residente, un invalido civile con grado di invalidità' dal 67% al 79%.

E' ridotta del 50% la tariffa unitaria relativa alla categoria delle abitazioni occupate da un nucleo familiare che abbia all'interno, e residente, un invalido civile almeno dell'80% od un portatore di handicap grave ai sensi della legge 104 del 1992.

E' ridotta del 10% la tariffa unitaria relativa alla categoria delle abitazioni non servite dalla modalità di raccolta porta a porta.

Le riduzioni sono concesse a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare, (imponibile) ai fini IRPEF non sia superiore all'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti, moltiplicando per il numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di una unità.

Il contribuente interessato deve presentare domanda direttamente all'ufficio tributi entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono realizzate le condizioni previste per fruire della riduzione.

La domanda va corredata da autocertificazione nella quale il richiedente attesti, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti necessari e dichiarare il reddito complessivo ai fini IRPEF del nucleo

familiare conseguito nell'anno precedente. Alla domanda il contribuente è tenuto ad allegare la documentazione necessaria per la concessione del beneficio, quali gli attestati delle competenti autorità di riconoscimento del titolo che dà diritto alla riduzione.

Viene istituita una riduzione del 10% della tassa rifiuti per autosmaltimento dell'organico domestico in favore di nuclei famigliari possessori di composte e dissipatore, debitamente documentati da attestati che ne comprovino l'acquisto.

Il contribuente interessato dovrà presentare domanda direttamente all'Ufficio Tributi entro il 20 gennaio per ottenere la riduzione per l'anno in corso.

Qualora ricorressero i presupposti per l'applicazione di diverse fattispecie di riduzioni, è consentito il loro cumulo nel limite massimo dell'50% della tariffa ordinaria.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
- le associazioni senza scopo di lucro.
- le abitazioni occupate dai soggetti o nuclei che si trovano in particolari situazioni di disagio socio/economico segnalate dal sindaco con dichiarazione motivata.
- le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 70 metri quadrati, utilizzate da persone di età' superiore a 65 anni, sole o con coniuge, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 13

Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe i locali ed aree sono classificati nelle categorie sotto specificate in base all'attività svolta nei medesimi.

Nel caso di più attività, distintamente specificate, ma esercitate promiscuamente negli stessi locali ed aree, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desunta dal volume di affari risultante dalla contabilità separata di azienda. La tariffa è unica anche se per l'esercizio dell'attività sono utilizzate superfici con diverse destinazioni, pure se ubicate in luoghi diversi. Tuttavia in caso di attività esercitabili anche autonomamente e su superfici operative distintamente individuabili non ricomprese nella categoria di attribuzione dell'attività principale, si applicano distinte tariffe, anche nella ipotesi di complesso unitario.

Categoria A01

Abitazioni private con relativi accessori (garage, lavanderia, mansarda).

Categoria A02

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde e simili, bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, birrerie.

Categoria A03

Attività commerciali non rientranti nella categoria A02.

Categoria A04

Aree scoperte adibite a banchi di vendita.

Categoria A05

Attività artigianali.

Categoria A06

Oratori, circoli ricreativi, asili, scuole pubbliche e private legalmente riconosciute dal Ministero competente, enti di perfezionamento culturale e formativo; sedi di associazioni culturali, di promozione sportiva, di assistenza e servizio sociale o per attività patriottiche; auditorium e sale convegni, sale di riunione e simili.

Art. 14

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o conducono temporaneamente, con o senza autorizzazione,

locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, e' istituita nel Comune di Germagno la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura della tariffa e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento del canone per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993. Il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- occupazione di area scoperta per meno di 3 ore giornaliere;
- occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per i traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata sopra;
- occupazioni per soste fino a 3 ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 15

Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi

modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi. In caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente e' tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e conduzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi. In particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti il nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o conducono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il luogo e la data di costituzione della società, il codice fiscale, l'eventuale partita IVA, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione e' rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio Comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 16

Accertamento e controllo

In caso di infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio Tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa, come previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

In caso di omessa denuncia, il sopra citato Ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento devono

essere notificati al contribuente tramite messo comunale o a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

Non si applica alla materia l'istituto dell'accertamento con adesione, in quanto l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e non si è in presenza di materia concordabile o di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.

Art. 17

Riscossione

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 15 comma 1, è iscritto in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare entro il 15 Dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati all'euro difetto, se la frazione non è superiore a 50cent, o per eccesso se è superiore.

Nei ruoli suppletivi, sono di regola, iscritti gli importi o i maggiori derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 29/09/1973 n° 602,, riducibile a due rate su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

Per quanto non previsto del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5,, 6 dell'art. 72 del D.L. 507/1993.

ART. 18

RIMBORSI

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza

della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, il servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o condizione dei locali o aree tassati, è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente.

Sulle domande da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del 5% annuale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART. 19 SANZIONI

Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni a cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti, qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza dovuta a quella liquidata in base alla denuncia.

Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 4 comma 5, si applica la pena pecuniaria da €. 100,00, da determinare in base alla gravità della violazione.

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre informazioni il Comune provvede con separato atto da notificare

entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna alla Direzione delle somme predette.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 17, comma 1.

Art. 20 Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato alla Commissione Tributaria Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola, nel rispetto delle previsioni contenute nel Decreto Legislativo n. 546/1992.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 22 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari in materia.